DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

(88/382/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che con la decisione 77/586/CEE (3) la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata « convenzione chimica », e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata « commissione internazionale » ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione chimica, la commissione internazionale propone, mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica, valori limite per gli scarichi di talune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno ; che, ai sensi dell'articolo 14 della convenzione chimica queste modifiche devono, per poter entrare in vigore, essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione chimica ;

considerando che la commissione internazionale ha elaborato valori limite per il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, sotto forma di una proposta volta a completare l'allegato IV della convenzione chimica ;

considerando che la direttiva 84/156/CEE (4) stabilisce valori limite per gli scarichi nell'ambiente idrico della Comunità di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ; che questi valori limite sono identici a quelli previsti nella proposta della commissione internazionale ;

considerando che l'articolo 4 della predetta direttiva impone gli Stati membri di stabilire programmi specifici volti a ridurre gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali ; che tali disposizioni non figurano nella proposta della commissione internazionale ;

considerando che è opportuno che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione chimica, adotti la suddetta proposta,

DECIDE :

Articolo 1

È adottata, a nome della Comunità economica europea, la proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare per quanto concerne il mercurio proveniente da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Il testo della proposta è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica senza pregiudizio delle disposizioni specifiche contenute in altre normative comunitarie e in particolare nell'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 17.
(3) GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 35.
(4) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.